

Normativa e prassi

Nautica da diporto: le regole per chi noleggia occasionalmente

Le somme incassate andranno indicate nella dichiarazione dei redditi, l'imposta sostitutiva dovrà essere versata con l'F24. I codici tributo con successiva risoluzione



Modalità semplificate per documentare e dichiarare i proventi derivanti dall'attività di noleggio non abituale di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi, assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nella misura del 20%.

A stabilirle, il [provvedimento](#) direttoriale del 13 dicembre.

Le persone fisiche e le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, che svolgono in forma occasionale tale attività, sono tenuti a effettuare per posta elettronica un'apposita comunicazione alla Capitaneria di porto e all'Agenzia delle Entrate (articolo 3 del Dm del 28 febbraio 2013).

È necessario che l'attività di noleggio non sia stata svolta per più di quarantadue giorni complessivi.

Oltre tale limite temporale, la stessa perde la caratteristica dell'occasionalità e non può più fruire della tassazione sostitutiva.

Allo scopo di documentare i proventi, i contribuenti dovranno conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

- l'originale del modello di comunicazione, in attesa dell'attivazione della procedura di invio telematico, da utilizzare qualora emergano incongruenze dalle modalità di invio
- la ricevuta dell'invio del predetto modello all'Agenzia delle Entrate
- i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio occasionale effettuata.

I proventi relativi a tale attività andranno indicati nella dichiarazione dei redditi. L'adempimento vale anche come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva, da versare tramite modello F24.

A tal fine, con una successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare e impartite le relative istruzioni.

r.fo.

pubblicato Martedì 17 Dicembre 2013
